

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3710 del 20/07/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 - Edilizia SECCHIERO srl. Rinnovo Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Riva del Po, fraz. Cologna (FE), e adeguamento al DM 152/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3758 del 17/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venti LUGLIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 11685/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 - **Edilizia SECCHIERO srl**. Rinnovo Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Riva del Po, fraz. Cologna (FE), e adeguamento al DM 152/2022.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 3/03/2023 (assunta al PG/2023/38767), presentata dalla Società **Edilizia Secchiero srl**, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in via Provinciale n. 267, in comune di Riva del Po (FE) fraz. Cologna;

Richiamata la nota di questo Servizio, PG/2023/41235 del 8/03/2023, di avvio del procedimento, da concludersi entro 150 giorni, fatte salve le eventuali sospensioni;

Richiamati i seguenti atti:

- atto della Provincia di Ferrara n. 9714 del 30/09/2013 di autorizzazione unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con scadenza al 31/08/2023;
- atto della Provincia di Ferrara n. 10153 del 25/10/2013 di modifica dell'atto di cui sopra;
- DET-AMB-2018-2579 del 23/05/2018, di modifica degli atti di cui sopra;
- DET-AMB-2020-181 del 15/01/2020, di voltura degli atti di cui sopra per cambio di forma giuridica della società;

Preso atto che:

- l'istanza riguarda il rinnovo senza modifiche dell'attività, con adeguamento dell'autorizzazione ai criteri EoW dei rifiuti da costruzione e demolizione, ai sensi del DM 152/2022, pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la società risulta autorizzata alla messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi per un quantitativo istantaneo pari a 23 tonnellate ed annuo pari a 820 tonnellate, e alle operazioni di R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi afferenti alle seguenti Tipologie del DM 5/02/98: 4.1 – 4.4 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.6 – 7.11 – 12.5 – 12.7 – 7.25 – 7.31 bis) per un quantitativo istantaneo pari a 6.040 tonnellate ed annuo pari a 37.000 tonnellate;
- i rifiuti afferenti alle seguenti Tipologie del DM 5/02/98, Allegato 1 suballegato 1: 7.1 (escluso il EER 170802), 7.2, 7.3, 7.6, 7.11, 12.5, 12.7 e 7.31 bis), e i rifiuti di cui al EER 191209 (*minerali*), sono sottoposti all'operazione di recupero R5 finalizzata ad EoW in conformità al DM 152/2022;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 4/04/2023, inviato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2023/60000 del 5/04/2023, che ha approvato il rinnovo dell'Autorizzazione previa trasmissione di una planimetria aggiornata con indicazione anche delle aree condivise con l'attività di rivendita di materiali edili;

Dato atto che nella Conferenza dei Servizi di cui sopra la ditta:

- aveva chiesto di poter usufruire del regime transitorio previsto dall'art. 8 del DM 152/2022, ai fini dell'adeguamento ai criteri EoW;
- ha dichiarato di rinunciare, tra i codici EER autorizzati, al EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*;
- specifica che, relativamente al EER 170302 *miscele bituminose*, questo viene miscelato agli altri rifiuti inerti per la produzione di EoW in conformità al DM 152/2022; dall'attività di recupero R5 non si producono aggregati di conglomerato bituminoso in conformità al DM 69/2018;

Richiamata la nota di questo Servizio PG/2023/61871 del 7/04/2023, di integrazione al verbale di cui sopra, con la quale, a seguito di approfondimenti, si è comunicato che il regime transitorio previsto dall'art. 11 comma 8-undieces della Legge n. 14/2023 (che proroga i termini di cui all'art. 8 del DM 152/2022, fino al 27/04/2024), richiesto dalla società in sede di Conferenza dei Servizi, non può essere applicato ad impianti soggetti a rinnovo o modifica dell'autorizzazione, e pertanto la società dovrà adeguarsi ai nuovi criteri EoW del DM 152/2022 a partire dal 1/09/2023, data successiva alla data di scadenza dell'autorizzazione in essere;

Vista la documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2023/103756 del 14/06/2023;

Visti:

- il nulla osta del Comune di Riva del Po, assunto al PG/2023/55778 del 29/03/2023;
- il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, assunto al PG/2023/561188 del 30/03/2023, favorevole sotto il profilo idraulico;
- il parere di AUSL Ferrara, assunto al PG/2023/57135 del 31/03/2023, favorevole con prescrizioni;
- la comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2023/56791 del 30/03/2023, con il quale si evidenzia che presso la sede è esercitata l'attività di distribuzione di carburanti, con distributore-contenitore di liquidi con punto di infiammabilità maggiore di 65°, attività soggetta ai controlli dei VV.F, essendo elencata nell'All. I del DPR 151/2011 (attività 13.1.A) per la quale è in corso di validità l'autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio, con scadenza il 30/11/2026;
- la relazione tecnica di Arpa ST, PG/2023/52021 del 23/03/2023, favorevole con prescrizioni;

Dato atto che il presente atto comprende l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia;

Preso atto che la società risulta in possesso di certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e che pertanto l'importo delle garanzie finanziarie da prestare viene ridotto del 40%;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il DM 152/2022, pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022 “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

Visto il DM 5/02/98 e smi

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata

la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG-2022-162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Dato atto che la società con nota assunta al PG/2023/118767 del 7/07/2023, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01210013635571 del 6/07/2023 unitamente al presente atto presso la propria sede, e di utilizzarla unicamente ai fini del rilascio del presente atto;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

A U T O R I Z Z A

la società **EDILIZIA SECCHIERO srl**, nella persona del legale rappresentante protempore, con sede legale ed impianto in comune di Riva del Po, loc. Cologna, via Provinciale n. 267, CF 02059420386, alle seguenti attività:

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal DM 152/2022 e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.2 L'area interessata dall'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.3 I rifiuti che potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva (R13), svolte all'interno dell'area e delle strutture indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", dovranno essere esclusivamente costituiti da:

EER 030101 *scarti di corteccia e sughero*

EER 030105 *segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*

EER 100210 *scaglie di laminazione*

EER 101112 *rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*

EER 110501 *zinco solido*

EER 120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi*

EER 120102 *polveri e articolato di materiali ferrosi*

EER 120103 *limatura e trucioli di materiali non ferrosi*

EER 120104 *polveri e articolato di materiali non ferrosi*

EER 150103 *imballaggi in legno*

EER 150104 *imballaggi metallici*

EER 150107 *imballaggi in vetro*

EER 160117 *metalli ferrosi*

EER 160118 *metalli non ferrosi*

EER 160120 *vetro*

EER 160122 *componenti non specificati altrimenti*

EER 160216 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*

EER 170201 *legno*

EER 170202 *vetro*

EER 170401 *rame, bronzo, ottone*

EER 170402 *alluminio*

EER 170403 *piombo*

EER 170404 *zinco*

EER 170405 *ferro e acciaio*

EER 170406 *stagno*

EER 170407 *metalli misti*

EER 170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

EER 190102 *materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*

EER 190118 *rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*

EER 191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*

EER 191202 *metalli ferrosi*

EER 191203 *metalli non ferrosi*

EER 191205 *vetro*

EER 191207 *legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

EER 200102 *vetro*

EER 200138 *legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

EER 200140 *metallo*

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti, elencati al punto 1.3, che potrà essere sottoposto **annualmente** alle operazioni di messa in riserva (R13) non dovrà superare le **820 tonnellate**;

1.5 La capacità massima istantanea della messa in riserva dei rifiuti, elencati al punto 1.3, non potrà superare le **23 tonnellate**;

1.6 I rifiuti che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e di

recupero (R5), svolte all'interno dell'area e delle strutture indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", dovranno essere esclusivamente costituiti da:

Tipologia 4.1 del DM 5.02.1998 e smi (All. 1 sub-allegato 1)

EER 100601 *scorie della produzione primaria e secondaria*

EER 100809 *altre scorie*

EER 101003 *scorie di fusione*

Tipologia 4.4 del DM 5.02.1998 e smi (All. 1 sub-allegato 1)

EER 100201 *rifiuti del trattamento delle scorie*

EER 100202 *scorie non trattate*

EER 100903 *scorie di fusione*

tipologia 7.25 del DM 5.02.1998 e smi (All. 1 sub-allegato 1)

EER 100906 *forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*

EER 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

e dai seguenti EER:

EER 101311 *rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310*

EER 170101 *cemento*

EER 170102 *mattoni*

EER 170103 *mattonelle e ceramiche*

EER 170107 *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*

EER 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*

EER 010408 *scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 010410 *polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 010413 *rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 101201 *scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*

EER 101206 *stampi di scarto*

EER 101208 *scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)*

EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*

EER 170508 *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*

EER 010413 *rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407*

EER 010409 *scarti di sabbia ed argilla*

EER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*

EER 191209 *minerali (ad esempio sabbia, rocce)*

1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti, elencati al punto 1.6, che potrà essere sottoposto **annualmente** alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) non dovrà superare le **37.000 tonnellate**;

1.8 La capacità massima istantanea della messa in riserva (R13) e recupero (R5), elencati al punto 1.6, non dovrà superare le **6.040 tonnellate**;

1.9 L'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 3 metri;

1.10 l'impianto dovrà dotarsi di apposita asta metrica per la verifica dell'altezza dei cumuli;

Cessazione qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs 152/2006, per i rifiuti delle Tipologie 4.1 – 4.4 e 7.25 del DM 5/02/98 e smi:

Tipologia DM 5/02/1998	Caratteristica dei rifiuti in entrata	EER	Attività di recupero
4.1	scorie costituite dall'80-90% di FeO, CaO SiO ₂ Al ₂ O ₃ MgO C<10% S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6% sul secco.	10.06.01 10.08.09 10.10.03	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
4.4	scorie granulate o uniblocchi più dell'80% in peso di SiO ₂ ,	10.02.01 10.02.02	a) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il

			recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
	CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, FeO.	10.09.03	b) utilizzo per copertura di discariche per rifiuti urbani misti. La % di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso. Il recupero è subordinato al test di cessione sul rifiuto tal quale.
7.25	sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm; rifiuti di forme ed anime.	10.09.06 10.09.08	utilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5] (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto);

1.11 La ditta dovrà dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero di rifiuti inerti, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);

1.12 La ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una dichiarazione di conformità alle norme di riferimento (es. UNI);

1.13 La dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

1.14 Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.15 Il riutilizzo come sottofondi o rilevati stradali dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 da parte della ditta è subordinato al test di cessione secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 del DM 5.02.1998 e smi;

1.16 La ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test di cessione di cui al punto 1.16 precedente;

Cessazione della qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerali

1.17 I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerali, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs 152/2006 e s.m.i., e sono qualificati come "aggregato recuperato" se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 152 del 27/09/2022 (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), ed in particolare:

- a. l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 152 del 27/09/2022;
- b. l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 152 del 27/09/2022;
- c. dovrà essere redatta una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello di cui allegato 3 del DM n. 152 del 27/09/2022 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta, anche in formato elettronico, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- d. salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 152 del 27/09/2022, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per cinque anni. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e. la ditta si dovrà dotare di un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato, atto a dimostrare i criteri di cui al DM n. 152 del 27/09/2022. Il manuale di qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio;
- f. qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione

dei rifiuti (FIR);

1.18 I rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

1.19 I rifiuti conformi, di cui alla tabella 1, allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

1.20 Durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

1.21 Il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

1.22 Per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06;

1.23 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06.

2. SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "CANALE GUAZZO".

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

2.2 I tre pozzetti di campionamento, due posizionati immediatamente a valle delle due vasche di prima pioggia e uno subito prima dello scarico, sono contrassegnati con il numero "1" ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

2.3 I pozzetti di campionamento di cui al punto 2.2 dovranno essere costituiti da un unico ingresso ed unica uscita che permetta il prelievo del refluo "al salto" di dimensioni minime 70X70X70 cm; non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;

2.4 Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della

Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5 , COD, idrocarburi totali e solventi organici aromatici;

2.5 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2.4 del presente atto, nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 2.2;

2.6 Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.

2.7 Le caditoie devono essere sgombre da rifiuti per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento nell'area dell'impianto.

2.8 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

2.9 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

2.10 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

2.11 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

2.12 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

2.13 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Altre condizioni

3. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di emissioni odorigene o diffuse causate dall'attività autorizzata con il presente atto;
4. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
5. **La ditta dovrà mantenere le aree di deposito e trattamento dei rifiuti/materiali pulite, al fine di contrastare la proliferazioni di infestanti in generale e di insetti vettori di malattie infettive;**
6. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
7. Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
8. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
9. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
10. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;

Condizioni generali

11. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di territorialmente competente;
12. Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad

Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

L'autorizzazione avrà validità fino al 18/07/2033

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita garanzia finanziaria, per un importo pari a € **278.400 (duecentosettantottomilaquattrocento/00)**, così calcolato: 20.000 € (importo minimo delle garanzie finanziari per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi) + 37.000 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzato) x 12 €/tonn, ridotte del 40%, prevista in una delle seguenti forme, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, con Beneficiario Arpae – sede legale: via Po n. 5 – 40139 Bologna

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte del Beneficiario, la garanzia dovrà essere ricostituita da parte della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema

Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla società, in bollo, e trasmesso al Comune di Riva del Po, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

per La Dirigente Responsabile del Servizio
dott. geol. Marco Roverati
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.